

Codice A1814B

D.D. 31 gennaio 2023, n. 263

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1141bis - Torrente Sisola - Autorizzazione idraulica per il completamento difese spondali in massi ciclopici e risagomatura dell'alveo del torrente Sisola in località Mulino di Pravaglione in Comune di Mongiardino Ligure (AL). Richiedente: Unione Montana Terre Alte - Comune di Mongiardino Ligure (AL).



ATTO DD 263/A1814B/2023

DEL 31/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. n. 1141bis – Torrente Sisola - Autorizzazione idraulica per il completamento difese spondali in massi ciclopici e risagomatura dell'alveo del torrente Sisola in località Mulino di Pravaglione in Comune di Mongiardino Ligure (AL). Richiedente: Unione Montana Terre Alte – Comune di Mongiardino Ligure (AL).

L'Unione Montana Terre Alte, con sede in via Umberto I n. 35 – 15060 Cantalupo Ligure (AL), con nota prot. n. 911 del 15/12/2022 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 53199) ha presentato istanza per conto del Comune di Mongiardino Ligure (AL) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il completamento delle difese spondali in massi ciclopici e la risagomatura dell'alveo del torrente Sisola in località Mulino di Pravaglione in Comune di Mongiardino Ligure (AL), intervento ricompreso nel progetto codice CUP H17H22000550001, finanziato con Decreto interministeriale del 18 luglio 2022 ai sensi del comma 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – risorse 2022.

Poiché le opere previste in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Sisola, iscritto al n. 48 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dall'Unione Montana Terre Alte, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista Ing. Roberto SPERANDIO, con studio tecnico in Cuneo (CN), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A-1243, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Mongiardino Ligure ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 07/12/2022, così come pubblicata all'Albo Pretorio

comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/12/2022.

Con nota di questo Settore prot. n. 53552 del 16/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

1. completamento della difesa spondale in massi ciclopici in sponda idrografica sinistra mediante il prolungamento verso valle di 95 m e verso monte di 40,50 m;
2. ripristino di una porzione di lunghezza pari a 35 m della scogliera esistente in sponda sinistra con consolidamento della fondazione e sistemazione della parte in elevazione;
3. sottofondazione del muro esistente situato in sponda destra del torrente Sisola da realizzarsi con massi ciclopici per uno sviluppo lineare di 19,45 m;
4. realizzazione di una difesa in massi ciclopici in sponda idrografica destra a monte del muro esistente con uno sviluppo lineare di 68,50 m;
5. risagomatura del tratto d'alveo mediante la movimentazione di circa 6.400 m³ di materiale litoide e detritico che verrà interamente posizionato ad imbottimento delle sponde, senza l'asportazione dall'alveo del torrente Sisola.

In data 23/11/2022 è stato preventivamente effettuato un sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa previste in progetto assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che, a seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Sisola, con l'osservanza delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Mongiardino Ligure (AL), ad eseguire il completamento delle difese spondali in massi ciclopici e la risagomatura dell'alveo del torrente Sisola in località Mulino di Pravaglione in Comune di Mongiardino Ligure (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. tutte le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le nuove difese spondali dovranno essere perfettamente raccordate ai manufatti esistenti e addossate alle sponde, seguendone l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente; inoltre, le estremità delle difese dovranno prevedere un risvolto finalizzato a garantire un idoneo immorsamento nella sponda naturale, ed evitarne l'aggiramento da parte delle acque;
3. la fondazione delle scogliere dovrà essere impostata ad una quota antiscazzamento e comunque in fase di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta prevista in progetto;
4. non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) e modificata la quota dell'attuale piano campagna;
5. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del corso d'acqua durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $1,0 \text{ m}^3$; la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere;
6. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;

7. per evitare un'eccessiva artificializzazione del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori si dovrà realizzare una sezione idraulica con andamento "a corda molle", possibilmente asimmetrica e con larghezza variabile evitando una sezione regolare con fondo piatto;
8. il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
9. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
10. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Sisola; il materiale litoide sciolto proveniente dalla risagomatura dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde così come indicato nelle tavole progettuali, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
11. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
13. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
14. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
15. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare

durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

16. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
17. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
18. il Comune di Mongiardino Ligure dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata, all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
19. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
20. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
21. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
22. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

23. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
24. il Comune di Mongiardino Ligure, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli